



Ufficio VI -Area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie
Corso Ferrucci n. 3 – 10138 Torino

SINTESI NORMATIVA

EFFETTUAZIONE E LIQUIDAZIONE ORE ECCEDENTI
ED ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO

EFFETTUAZIONE E LIQUIDAZIONE ORE ECCEDENTI ED ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO

GENERALITA'

I – Ore prestate in eccedenza all'orario d'obbligo

I casi di prestazione di attività di insegnamento in eccedenza all'orario di obbligo sono riconducibili, avuto riguardo al quadro normativo esistente in materia, alle fattispecie appresso indicate:

- Prestazioni di ore in eccedenza all'orario d'obbligo da parte del docente ma da cui non scaturisce una offerta formativa aggiuntiva per l'utenza oltre a quella prevista dalla normativa sui curricoli;
- ore prestate per completamento d'orario da parte del personale impiegato su cattedre con orario inferiore alle 18 ore settimanali;
- attribuzione di cattedra, posto orario, raggruppamento di ore in eccedenza alle 18;
- ore eccedenti prestate in classi collaterali e nei corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali dei licei artistici;
- ore in eccedenza all'orario d'obbligo prestate in sostituzione di colleghi assenti;
- ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento degli istituti professionali.
- ore prestate in eccedenza all'orario d'obbligo in relazione all'attività sportiva svolta dalla Scuola;

II - Attività aggiuntiva d'insegnamento

a fronte delle quali viene incrementata da parte della Istituzione scolastica l'offerta formativa in termini di arricchimento e di integrazione della stessa.

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo di riferimento della fattispecie di cui al precedente punto I) è costituito per la scuola secondaria dall'art 70 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 04.08.95, dall'art. 88, comma 4 dei DPR n. 417/74, dall'art. 6, commi 1 e 2 del DPR 209/87, dall'art. 3, 10° comma del DPR 399/88 e dalla circolare applicativa del Ministero della P.I. n. 77, prot. n. 23940/2007/gl dell'01.03.1989.

Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, giusta quanto previsto dal 4° comma del suddetto art 70, trovano applicazione, con i necessari adeguamenti derivanti dai diversi orari d'insegnamento previsto per detti tipi di Scuola, i criteri di calcolo di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo.

Per quanto riguarda, invece, il punto II) il riferimento normativo è costituito dall'art. 25, commi 1-2-3-4 del CCNL 26/5/99 e dagli artt. 30 – 31 e 32 del CCNI 31/8/99, mentre il CCNL 24/7/2003 ha solo ridisegnato la tabella degli importi dei compensi orari per dette prestazioni.

La suddetta normativa concernente ore eccedenti ed attività aggiuntive non risulta infatti disapplicata o modificata dal CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 142 sottoscritta il 2/2/2005.

Più precisamente l'art. 28 1° comma del CCNL 24/7/2003, cita esplicitamente l'art. 70 CCNL 4/8/95, e precisa che le ore eccedenti d'insegnamento e le attività aggiuntive restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all'atto della stipula del CCNL/2003.

Il secondo comma dello stesso articolo 28 ha poi previsto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNL, un'apposita sequenza contrattuale tra ARAN e OO.SS. firmatarie del CCNL per procedere al riesame e all'omogeneizzazione della materia.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76, 3° comma, a decorrere dal 1/1/2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.

Risulta pertanto evidente la necessità di un'interpretazione autentica derivante dal suddetto accordo fra le parti circa gli effetti sul compenso per ore eccedenti della normativa di cui al precedente capoverso.

I – ORE ECCEDENTI

A) SCUOLA SECONDARIA

1 - Cattedre con orario inferiore alle 18 ore settimanali

In relazione a quanto previsto dall'art 26, 6° comma del suddetto CCNL del 24/7/2003 nell'ipotesi di cattedra con orario inferiore alle 18 ore settimanali, l'insegnante, titolare della stessa, è tenuto al completamente dell'orario d'obbligo da realizzarsi mediante la copertura di ore d'insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2 di detto articolo (vale a dire le forme di flessibilità previste dal Regolamento dell'autonomia ed in particolare dall'art. 4 dello stesso), nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche senza diritto ad alcun emolumento. Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti completano l'orario d'obbligo con attività connesse alla sperimentazione e con altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.

2 - Cattedre - posti-orario - raggruppamenti di ore superiori alle 18 settimanali; ore eccedenti prestate in classi collaterali e nei corsi integrativi per diplomati dei licei artistici.

a) Le ore prestate su cattedre, posti orario o raggruppamenti di ore superiori alle 18 settimanali vanno liquidate in relazione alle diverse categorie di personale per l'intera durata dell'anno scolastico o del contratto a tempo determinato e sulla XIII mensilità in base a quanto previsto dall'art 70, 3° comma dei CCNL, che fa riferimento al 2° comma dell'art 6 dei DPR 209/87 che a sua volta richiama l'art 88 dei DPR

417/74, in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare e dell'eventuale assegno personale in godimento dall'interessato per ogni ora effettivamente prestata.

Nel caso in cui l'incarico sia conferito a docenti con contratto a tempo indeterminato, la liquidazione di tali prestazioni eccedenti andrà computata fino al 31 agosto; diversamente, se trattasi di docenti con contratto a tempo determinato, detto compenso andrà calcolato fino al 31 agosto se trattasi di supplenti annuali con incarico su posto vacante, e fino al 30 giugno se trattasi di supplenti su posto soltanto disponibile.

b) Con le stesse modalità di cui al precedente punto a) si procederà, giusta quanto previsto dal 10° comma dell'art 3 dei DPR 399/88, per la liquidazione delle ore eccedenti prestate in classi collaterali ed, in relazione a quanto indicato al punto E della C.M. n. 477, prot n. 2129 del 02.08.97, per quelle prestate nei corsi integrativi per diplomati dei licei artistici: per queste ultime peraltro il compenso in parola va corrisposto limitatamente alla durata effettiva dei corsi integrativi.

3 - Ore eccedenti prestate in sostituzione di colleghi assenti.

Per quanto riguarda le ore eccedenti prestate in sostituzione dei colleghi assenti si procederà come appresso-

1) per il personale di ruolo e non di ruolo con orario settimanale di 18 ore, ogni ora prestata in eccedenza all'orario di cattedra, in base al combinato disposto dei citato 10° comma dell'art 3 dei DPR 399/88 e 1° comma dell'art 6 dei DPR. 209/87, sarà liquidata in ragione di 1/78 della retribuzione mensile relativa alla posizione stipendiale iniziale, compresa la quota di I.I.S., aumentato del 20%. Vale a dire che ogni ora effettivamente prestata va liquidata in ragione di 1/65 della retribuzione mensile relativa alla posizione stipendiale iniziale integrata da 1/65 dell'I.I.S. in vigore al momento della prestazione

2) per il personale non di ruolo con orario settimanale inferiore a quello di cattedra, in relazione a quanto previsto dalla C.M. n. 77, prot. n. 23940 del 10.03.89, al solo fine del trattamento economico le ore di sostituzione sono da considerarsi entro i limiti dell'orario medio di 18 ore settimanali, in aumento di quelle conferite con il contratto. In tal caso il trattamento economico spettante (retribuzione ed I.I.S.) dovrà essere commisurato al cumulo delle ore relative all'orario settimanale di servizio, rapportato al periodo della supplenza e di quelle ulteriori prestate in sostituzione di colleghi assenti. Le eventuali ore effettuate nell'arco del contratto in eccedenza alle 18 settimanali, vanno invece retribuite in ragione di 1/65 della retribuzione mensile iniziale di livello integrata da 1/65 dell'I.I.S. in vigore al momento della retribuzione.

A maggior chiarimento di quanto sopra esposto si forniscono di seguito alcuni esempi della fattispecie di cui trattasi.

ESEMPIO N° 1

Docente di scuola secondaria (ex livello 7°) con contratto di sei ore settimanali per 12 giorni (dal 07.02 al 18.02.05) chiamato a prestare, nel periodo stesso, due ore di supplenza per la sostituzione di colleghi assenti:

- Posizione stipendiale mensile lorda prevista per la qualifica di appartenenza	€ 972,43
- ex Indennità Integrativa Speciale mensile lorda	<u>€ 538,30</u>
<u>TOTALE</u>	€ 1.510,73

Quante ore di servizio presterebbe in 12 giorni un docente con orario di cattedra?:

- Orario settimanale intero di 18 ore rapportato al periodo di supplenza

$$\frac{18h \times 52 \text{ settimane}}{12 \text{ mesi}} \times \frac{12 \text{ gg.}}{30 \text{ gg.}} \quad \text{h. } 31,2$$

Quante ore presta in 12 giorni un docente con orario di 6 ore settimanali?:

- Orario settimanale intero di 18 ore rapportato al periodo di supplenza

$$\frac{6h \times 52 \text{ settimane}}{12 \text{ mesi}} \times \frac{12 \text{ gg.}}{30 \text{ gg.}} \quad \text{h. } 10,4$$

- Ore di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti + h. 2,0

In 12 giorni ha prestato servizio per ore complessive h. 12,4
di cui ore eccedenti zero

La retribuzione lorda spettante sarà rapportata non a ore 10,4 bensì a ore 12,4

Stipendio	€ 972,43 x $\frac{12,4}{78}$ =	€ 154,59
ex Indenn. integr. Speciale	€ 538,30 x $\frac{12,4}{78}$ =	€ 85,58
Totale		€ 240,17

ESEMPIO N° 2

Docente con contratto a tempo determinato di scuola secondaria (ex livello 7°) con nomina di 16 ore settimanali per 19 giorni (dal 13.01 al 31.01.05) chiamato a prestare, in tale periodo, 8 ore di supplenza per la sostituzione di colleghi assenti:

- Posizione stipendiale mensile lorda prevista per la qualifica di appartenenza € 972,43
- ex Indennità Integrativa Speciale mensile lorda € 538,30

Quante ore di servizio presterebbe in 19 giorni un docente con orario di cattedra?:

- Orario settimanale intero di 18 ore rapportato al periodo di supplenza

$$\frac{18h \times 52 \text{ settimane}}{12 \text{ mesi}} \quad \times \quad \frac{19 \text{ gg}}{30 \text{ gg.}} \quad \text{h. } 49,40$$

Quante ore presta in 19 giorni un docente con orario di 16 ore settimanali?:

- Orario settimanale intero di 16 ore rapportato al periodo di supplenza

$$\frac{16h \times 52 \text{ settimane}}{12 \text{ mesi}} \quad \times \quad \frac{19 \text{ gg}}{30 \text{ gg.}} \quad \text{h. } 43,91$$

- Ore di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti h. 8,0
- In 12 giorni ha prestato servizio per ore complessive h. 51,91
- di cui ore eccedenti h. 2,51

La retribuzione spettante per 19 giorni sarà pari a 19/30 del trattamento mensile di cattedra:

a) retribuzione mensile lorda

Stipendio	€ 972,43 x $\frac{19}{30}$	=	€ 615,87
ex Indenn.integr.Speciale	€ 538,30 x $\frac{19}{30}$	=	€ 340,92
Totale			€ 956,79

b) ore eccedenti

Stipendio	€	972,43	
ex Indenn.integr.Speciale	€	<u>538,30</u>	
	€	1.510,73	x h. $\frac{2,51}{65} = € 58,34$

ESEMPIO N° 3

Docente di scuola secondaria (ex livello 7°) con contratto fino al termine delle attività didattiche di 12 ore settimanali chiamato a prestare nel mese di gennaio 2005, ulteriori 5 ore di supplenza per la sostituzione di colleghi assenti:

- Posizione stipendiale mensile lorda prevista
prevista per la qualifica di appartenenza € 972,43
- ex Indennità Integrativa Speciale mensile lorda € 538,30
- Orario settimanale intero di 18 ore
rapportato al periodo di supplenza $\frac{18h \times 52 \text{ settimane}}{12 \text{ mesi}} = h. 78$
- Orario settimanale di 12 ore
rapportato al periodo di supplenza $\frac{12h \times 52 \text{ settimane}}{12 \text{ mesi}} = h. 52 +$
- Ore di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti h. 5
- Ore complessive h.57,0
- Ore eccedenti zero

Retribuzione lorda spettante:

retribuzione mensile lorda

Retribuzione tabellare	€ 972,43 x	$\frac{57}{78}$	€ 710,62
ex Indenn.integr.Speciale	€ 538,30 x	$\frac{57}{78}$	€ 393,37

Totale			€ 1.103,99

Trattandosi di docente nominato fino al termine delle attività didattiche la retribuzione, corrispondente a 12 ore settimanali, viene corrisposta dalla D.P.S.V., pertanto l'istituzione scolastica provvederà a liquidare solo la differenza tra $\frac{57}{78}$ e $\frac{52}{78}$ che è pari

a $\frac{5}{78}$ con imputazione della relativa spesa al capitolo della retribuzione per supplenze brevi e saltuarie.

In sintesi il totale complessivo spettante al docente in questione sarà così liquidato:

	Retrib. Tabellare	Ind. int. speciale	Totale
Dalla D.P.S.V.	= (1) 648,29	+ (2) 358,86	= € 1.007,15
Dalla Scuola con imputazione all'aggregato A03 – spese di personale ed al conto 01 – per supplenze brevi e saltuarie]	= (3) 62,33	+ (4) 34,51	= <u>€ 96,84</u>
			€ 1.103,99 =====

ESEMPIO N° 4

Docente di scuola secondaria (ex livello 7°) con contratto fino al termine delle attività didattiche di 16 ore settimanali chiamato a prestare nel mese di gennaio 2005, ulteriori 11 ore di supplenza per la sostituzione di colleghi assenti:

- Posizione stipendiale iniziale mensile lorda prevista per la qualifica di appartenenza € 972,43
- Indennità Integrativa Speciale lorda € 538,30
- Orario settimanale intero di 18 ore rapportato al periodo di supplenza $\frac{18h \times 52 \text{ settimane}}{12 \text{ mesi}}$ h. 78,00
- Orario settimanale di 16 ore rapportato al periodo di supplenza $\frac{16h \times 52 \text{ settimane}}{12 \text{ mesi}}$ h. 69,33 +
- Ore di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti h. 11,00
- Ore complessive h. 80,33
- di cui ore eccedenti h. 2,33

a) retribuzione mensile lorda spettante:

Retribuzione gabellare	€ 972,43 x $\frac{30}{30}$	= € 972,43 +
ex Indenn. integr. Speciale	€ 538,30 x $\frac{30}{30}$	= € 538,30

Totale		€ 1.510,73

b) ore eccedenti:

Retribuzione tabellare € 972,43

$$^1 972,43 \times \frac{52}{78} = 648,29$$

$$^2 538,30 \times \frac{52}{78} = 358,86$$

$$^3 972,43 \times \frac{5}{78} = 62,33$$

$$^4 538,30 \times \frac{5}{78} = 34,51$$

$$\begin{array}{r} \text{ex Indenn.integr.Speciale } \text{€ } \underline{538,30} \\ \text{€ } 1.510,73 \times \text{h. } \frac{2,33}{65} = \text{€ } 54,15 \end{array}$$

Trattandosi di docente nominato fino al termine delle attività didattiche, anche in questo caso la retribuzione di 16 ore settimanali viene corrisposta dalla D.P.S.V., pertanto l'istituzione scolastica dovrà provvedere a liquidare sul proprio bilancio all'aggregato A03 "Spese di personale" sia la differenza stipendiale tra 16 e 18 ore settimanali (pari a 2 ore x 30 giorni) sia il compenso per ore eccedenti pari a 2,33, imputando la relativa spesa rispettivamente al conto 01 "spese per supplenze saltuarie e brevi" ed al conto 03 "ore eccedenti".

In pratica l'importo complessivo spettante al docente come stipendio e ore eccedenti sarà così liquidato:

	Retrib. Tabellare	Ind. int. speciale	Totale
Dalla D.P.S.V.	= (5) 864,38	+ (6) 478,49	= € 1.342,87
Dalla Scuola con imputazione all'aggregato A03 "spese di personale" al conto 01 spese per supplenze brevi e saltuarie	= (7) 108,05	+ (8) 59,81	= <u>€ 167,86</u>
			€ 1.510,73 =====
Dalla Scuola con imputazione all'aggregato A03 "spese di personale" al conto 03 ore eccedenti			€ (9) 54,15

4 Ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento negli istituti professionali

Il DM 24/4/92 ha introdotto negli istituti professionali l'area di approfondimento costituita da 4 ore settimanali che vanno prioritariamente affidate nell'ordine a docenti della classe, dell'istituto, docenti con contratto a tempo determinato. Se le suddette ore vengono attribuite quale ore eccedenti, previa acquisizione della disponibilità dei docenti sono retribuite in ragione di 1/78 dello stipendio mensile tabellare in

$${}^5 972,43 \times \frac{16}{18} = 864,38$$

$${}^6 538,30 \times \frac{16}{18} = 478,49$$

$${}^7 972,43 \times \frac{2}{18} = 108,05$$

$${}^8 538,30 \times \frac{2}{18} = 59,81$$

$${}^9 (972,43 + 538,30) \times \frac{2,33}{65} = 54,15$$

godimento dell'interessato, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, per le ore effettivamente prestate

Ai sensi dell'art. 70, comma 2, del CCNL – Comparto scuola 4/8/95, tale retribuzione è integrata dell'importo indispensabile a raggiungere il compenso orario lordo previsto per le attività di insegnamento, retribuibili sul fondo dell'istituzione scolastica. Il CCNL 24/7/2003 ha ridisegnato la tabella degli importi dei compensi orari per prestazioni aggiuntive retribuibili a carico del fondo di cui sopra, elevando e unificando a € 28,41 lorde tabellari l'importo orario previsto per le prestazioni di insegnamento aggiuntive.

Pertanto la differenza retributiva fra l'importo dell'ora eccedente determinato in base alle misure stipendiali prevista dal CCNL /2003 e quello di € 28,41 dell'ora aggiuntiva di insegnamento grava sul fondo dell'istituto professionale.

5 - Ore prestate in eccedenza all'orario d'obbligo per attività complementare di educazione fisica

Giusta quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del CCNI del 31/8/99 il cui contenuto è stato confermato dall'art. 85 del CCNL del 24/7/2003 l'attività complementare di educazione fisica va prevista nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel piano dell'offerta formativa (POF).

Le ore effettuabili sono 6 settimanali oltre l'orario d'obbligo di 18 e per un periodo che, ai sensi della circolare ministeriale n. 304 dell'8/11/83 non può essere superiore ad 8 mesi per anno scolastico.

Ai sensi dell'art 85, comma 2°, dei CCNL del 24/7/2003 il suddetto importo per l'attività complementare di educazione fisica può essere a parità di spesa sostenuta nel precedente anno scolastico maggiorato del 10%, ovvero corrisposto in misura forfettaria.

Il fabbisogno finanziario per la liquidazione dell'attività complementare di educazione fisica deve essere segnalato ai rispettivi CSA in quanto, per il momento, sono una tipologia di ore eccedenti.

B) - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE

1) Le ore effettuate in eccedenza l'orario d'obbligo vanno liquidate in ragione di 1/108 o 1/104 della sola voce stipendio e dell'eventuale assegno personale in godimento per ogni ora effettivamente svolta rispettivamente dal personale di scuola materna ed elementare.

2) Se effettuate per sostituire colleghi assenti vanno retribuite in ragione di 1/90 per la scuola materna e di 1/86,66 per la scuola elementare.

C- COMPETENZA AL PAGAMENTO

1 La Direzione Provinciale dei Servizi Vari del M.E.F. provvederà per il personale dalla stessa amministrato limitatamente alle ore eccedenti l'orario d'obbligo prestate in cattedre strutturate su più di 18 ore settimanali in classi collaterali o nei corsi integrativi dei licei artistici:

- a) dal personale con contratto a tempo indeterminato per l'intera durata dell'anno scolastico o del conferimento delle stesse;
- b) dal personale con contratto a tempo determinato per l'intera durata del periodo di conferimento delle stesse. Ai fini in questione, ove ciò non risulti esplicitamente dal contratto stipulato con il docente, la scuola di titolarità comunicherà alla D.P.S.V. competente il numero di ore d'insegnamento da cui è costituita la cattedra, quello delle ore eccedenti l'orario d'obbligo, la data di decorrenza e la data di conferimento di queste ultime.

2 Analogamente provvederà per la scuola elementare e materna nel caso di ore conferite per tutto l'anno eccedenti il normale orario d'obbligo.

3 Le istituzioni scolastiche provvederanno sui propri bilanci per le ore eccedenti prestate:

- a) per la sostituzione dei colleghi assenti;
- b) per attività sportiva;
- c) per ore di approfondimento negli istituti professionali escluse quelle connesse alle caratteristiche strutturali della cattedra di insegnamento per le quali provvedono per tutto l'anno le D.P.S.V.;
- d) dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nominato esclusivamente nei corsi integrativi per diplomati dei licei artistici.

Detta liquidazione sarà a carico delle suddette scuole con imputazione agli specifici progetti o attività del Programma annuale sia per le ore prestate dal personale il cui trattamento fondamentale è liquidato dalla D.P.T. che per quelle effettuate dal personale con contratto a tempo determinato per supplenza breve e saltuaria il cui trattamento fondamentale è liquidato dalle stesse istituzioni scolastiche.

In sintesi, quindi, nelle fattispecie di sostituzione di colleghi assenti ipotizzate negli esempi 3 e 4 di cui in precedenza, al docente nominato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra fino al termine delle attività didattiche e quindi con trattamento fondamentale corrisposto dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, le singole istituzioni scolastiche effettuate la liquidazione secondo le modalità indicate negli esempi suddetti imputeranno distintamente la parte di detta liquidazione che costituisce retribuzione e quella che costituisce ore eccedenti agli specifici conti del proprio bilancio.

II) ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO

- 1** Giusta quanto previsto rispettivamente dal 1° comma, dell'art 28 e dall'art. 86 comma 2 lettera B del CCNL del 24/7/2003 le ore eccedenti rientranti nelle attività aggiuntive d'insegnamento relative ad interventi didattici volti all'arricchimento ed alla personalizzazione dell'offerta formativa con esclusione di quelle di cui all'art 70 dei CCNL-scuola del 04.08.95 e di quelle di attività complementare di

educazione fisica vanno retribuite sul fondo d'istituto di cui all'art 26 del CCNI 31.08.99. Il compenso orario per dette attività, ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell'art 26 del sopra citato contratto integrativo, risulta quello indicato in € 28,41 sulla **Tabella 5**, allegata al contratto del 24/7/2003.

- 2 Rientrano nella suddetta fattispecie delle attività aggiuntive di insegnamento le ore prestate in eccedenza all'orario d'obbligo per la realizzazione delle cosiddette attività integrative (quali i corsi di recupero e di sostegno), degli interventi didattici integrativi, dei corsi di rinforzo, di approfondimento e di ogni ulteriore attività aggiuntiva di insegnamento finalizzata all'arricchimento ed all'integrazione dell'offerta formativa entro il limite massimo individuale di 6 ore settimanali.
- 3 In relazione a quanto precisato dal Ministero della P.I. con circolare n. 275, prot n. 44571/BL dei 18/11/1999, il compenso per ogni ora eccedente prestata nell'attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali come innanzi esposto viene calcolato in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare e dell'eventuale assegno personale in godimento dall'interessato e viene inoltre integrato, a carico del fondo dell'istituzione scolastica, dell'importo necessario a raggiungere il compenso orario lordo di € 28,41 sia per i docenti diplomati che per quelli laureati.

III) LIMITE MASSIMO INDIVIDUALE ORE ECCEDENTI ED ATTIVITA' AGGIUNTIVE

Si ritiene che i limiti individuali di ore prestate oltre l'orario d'obbligo nella fattispecie di cui ai precedenti punti I e II della voce "Generalità" siano cumulabili.